

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO PRESSO LE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Art. 1 – Stato giuridico dei volontari

- 1. I volontari prestano attività occasionali e non sono vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative, né da alcun rapporto di lavoro con l'Università degli studi di Teramo (d'ora in poi "Università").
- 2. L'attività dei volontari deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per il volontario.
- 3. L'attività dei volontari è prestata a titolo gratuito nei seguenti ambiti:
 - o ausilio nell'attività di orientamento dell'utente, informazione bibliografica e reference per i settori disciplinari di competenza della biblioteca;
 - o ausilio nell'attività di prestito e consultazione del materiale bibliografico;
 - o ausilio nell'attività di ricollocazione del materiale bibliografico;
 - o ausilio nell'attività di vigilanza e assistenza in sala lettura;
 - o ausilio nell'attività di magazzino.
- 4. Le modalità e i tempi della prestazione devono essere definiti di comune accordo tra volontario e struttura.
- 5. Il volontario potrà interrompere la propria attività in qualsiasi momento comunicandolo preventivamente e con un preavviso minimo, tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività. Il preavviso per la cessazione dell'attività del volontario è fissato in 7 (sette) giorni lavorativi.
- 6. Su richiesta del volontario è rilasciata un'attestazione dell'attività svolta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 2 – *Soggetti che possono prestare attività di volontariato*

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari purché legittimamente residenti nel territorio dello Stato, di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità fisica all'attività, certificata dal medico di base;
- non aver riportato condanne penali per reati dolosi;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 3 – Attivazione della procedura di richiesta di volontari

- 1. La procedura per ospitare uno o più volontari è essere attivata mediante un avviso pubblicato sul sito web dell'Università.
- 2. L'avviso dovrà contenere un breve profilo del volontario (o dei volontari) indicando le principali caratteristiche dell'attività e la sede in cui l'attività verrà svolta.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda da parte del volontario

- 1. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato devono presentare domanda secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al precedente art. 3.
- 2. Alla domanda deve essere allegato il curriculum dell'aspirante volontario.

Art. 5 – *Modalità di valutazione delle domande*

- 1. Le domande pervenute verranno inserite in un elenco di aspiranti volontari. L'Università procederà a chiamate nominative dei volontari inseriti in elenco.
- 2. La chiamata potrà avvenire:
- in base alla mera valutazione del curriculum degli aspiranti volontari;
- a seguito di un breve colloquio (in aggiunta alla valutazione del curriculum) con gli aspiranti volontari secondo le modalità indicate nell'avviso:
- con altre modalità indicate nell'avviso.
- 3. Il volontario individuato deve presentare al responsabile della struttura che lo ospita:
- il certificato del medico di base con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso la struttura stessa e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario;
- un'autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e di quelli eventualmente richiesti dall'avviso di cui all'art. 3.
- 4. Il Responsabile del Settore conserva un fascicolo nominativo del volontario contenente tutta la documentazione che lo riguarda.

Art. 6 – Validità degli elenchi di disponibilità

La validità degli elenchi degli aspiranti volontari è di 12 mesi.

Art. 7 – *Referente per i volontari*

- 1. Ad ogni volontario è assegnato un Referente con cui deve coordinarsi per quel che riguarda lo svolgimento delle proprie attività. Il Referente è, di regola, il Responsabile del Settore. Il Responsabile della Settore può delegare, in sua vece, il Responsabile del Servizio presso cui il volontario opera.
- 2. Il Referente deve in particolare:
- coordinare e indirizzare il volontario nello svolgimento delle attività;
- accertare che i volontari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dall'avviso di cui all'art. 3, nonché delle necessarie certificazioni tecniche e pratiche e delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento di specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari operino in modo tale da non ledere i diritti, gli interessi, le prerogative degli utenti, gli interessi, il buon nome, il decoro dell'Amministrazione, che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previsto, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività concordate;
- mantenere i collegamenti con gli uffici dell'Amministrazione in merito alle attività del volontario;
- verificare la corretta tenuta del fascicolo del volontario.
- 3. All'inizio delle attività il referente predispone, di comune accordo con il volontario, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
- 4. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Referente per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Art. 8 – *Svolgimento delle attività*

- 1. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
- 2. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

- 3. I volontari si impegneranno
 - o a dare tempestiva comunicazione al Referente delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
 - o a operare in modo tale da non ledere i diritti, gli interessi, le prerogative degli utenti, nonché gli interessi, il buon nome, il decoro dell'Amministrazione;
 - o ad attenersi alle disposizioni convenute con il Referente per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
- 4. Il Referente è tenuto a comunicare tempestivamente al volontario ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
- 5. I volontari impegnati in attività che prevedano il contatto con il pubblico saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

Art. 9 – *Coperture assicurative*

- 1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati, con spesa a carico dell'Università, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
- 2. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Sarà cura dei referenti, tramite i competenti sevizi dell'Università, informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali.

Art. 10 – Cessazione dell'attività

- 1. L'attività dei volontari può cessare:
- per loro espressa rinuncia;
- qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno per la struttura ospitante l'esigenza di utilizzare il volontario, o qualora il comportamento del volontario non fosse consono all'attività svolta: in questo caso la struttura ospitante provvede, con comunicazione motivata, all'interruzione del rapporto con il volontario;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività.
- 2. I volontari saranno cancellati dagli elenchi:
- per loro espressa rinuncia;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

Art. 11 – Norme finali

- 1. L'Università si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
- 2 Il presente Regolamento potrà essere aggiornato, sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, al fine di consentire ulteriori opportunità.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative previste dalle leggi dello Stato, dallo Statuto di Ateneo e dai vigenti Regolamenti di Ateneo.